



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 212 del 24/12/2024

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ
PUBBLICA RELATIVAMENTE ALLA NOTTE DEL 31 DICEMBRE 2024**

IL SINDACO

Visto gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto l'art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ;

Visto lo Statuto del Comune di Poggio a Caiano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 settembre 2023;

Premesso che:

- è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno, con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- invariabilmente ogni anno si verificano a livello nazionale, infortuni alle persone anche di grave entità, a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplodenti, in quanto tali capaci di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale, dovuti all'inquinamento acustico ed all'aumento delle polveri sottili nell'aria;
- tale condotta può rappresentare concretamente, per incompetenza all'uso ed assenza di precauzioni minime all'utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, può essere causa di disagio per la popolazione e soprattutto per persone con particolari disabilità;
- che tra le categorie a maggior rischio, in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori e gli anziani, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e che ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico, in un periodo nel quale tradizionalmente tali valori sono già molto alti;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, per una diversa ed amplificata percezione dei rumori ed olfattiva, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità ed in generale per la sicurezza stradale;
- che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego dei citati dispositivi pirotecnici, da parte di minori e comunque da parte di persone che non possiedono i necessari requisiti personali e professionali, al contempo occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti, secondo i più stretti dettami di sicurezza, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex articolo 57 TULPS;

Rilevato che è pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, a vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, inoltre anche nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali nell'approssimarsi dei festeggiamenti per il prossimo Capodanno;

O R D I N A

1) che è vietato, fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati tenuti da persone aventi conoscenze specialistiche come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi ed ogni altro prodotto atto a produrre emissione di fumi o gas, ancorché in libera vendita, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, inoltre anche nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali.

2) che il divieto di cui al n. 1) sia osservato a partire dalle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2024 e fino alle ore 06:00 del giorno primo gennaio 2025.

I N F O R M A

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, nonché l'informazione alla stampa locale.

La trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura UTG di Prato.
- Alla Questura di Prato.
- Al Comando Stazione CC di Poggio a Caiano.
- Al Comando di Polizia Municipale di Poggio a Caiano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Palandri Riccardo / InfoCamere S.C.p.A.
documento sottoscritto digitalmente